



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 595

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Criteri e modalità di finanziamento di progetti non prevedibili e dei progetti di rete nei Piani giovani di zona e d'ambito per l'anno 2017 - Legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7 "Fondo per le politiche giovanili"

Il giorno **13 Aprile 2017** ad ore **09:35** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

la Legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7 – Legge provinciale sulle disposizioni in materia di istruzione, cultura e pari opportunità - all'articolo 13 - istituisce il Fondo per le politiche giovanili al fine di promuovere azioni positive a favore dell'infanzia, dell'adolescenza, dei giovani e delle loro famiglie, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per prevenire i fenomeni di disagio sociale e per favorire lo sviluppo delle potenzialità personali nonché del benessere e della qualità della vita dei giovani.

Con Legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 – Legge sullo sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili e disciplina del servizio civile provinciale – articolo 13 - è stato istituito il fondo per le politiche giovanili. Il citato articolo 13 prevede l'individuazione degli interventi, da effettuarsi in forma diretta o indiretta, i criteri di riparto del fondo e l'assegnazione dei finanziamenti nel limite dello stanziamento di bilancio e secondo le modalità e i criteri previsti dalla Giunta provinciale.

L'articolo 26 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 ha abrogato le disposizioni di cui all'articolo 13 (Fondo per le politiche giovanili) della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7, stabilendo altresì che fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti attuativi e delle disposizioni di carattere generale previsti dalla legge provinciale n. 5/2007 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di carattere generale previgenti relative alle corrispondenti disposizioni contenute nella legge provinciale n. 7/2004.

Con propria deliberazione n. 1161 del 14 giugno 2013 la Giunta Provinciale ha provveduto ad approvare i nuovi “Criteri e modalità di attuazione dei piani giovani di zona e d'ambito”.

Al punto 12) dei suddetti Criteri si prevede, per i piani giovani di zona e d'ambito, la possibilità di finanziare progetti che non sono prevedibili durante la definizione e la presentazione del Piano Operativo Giovani (in sigla POG) annuale e non rinviabili al POG dell'anno successivo, secondo le modalità definite dalla Giunta provinciale. L'ente o il soggetto capofila del Piano deve dare atto di quanto sopra descritto al momento della richiesta di finanziamento.

Al punto 13) dei suddetti Criteri si prevede la possibilità di finanziare progetti di rete al fine di sviluppare gli ambiti di attività individuati per i piani giovani di zona e d'ambito attraverso la realizzazione di azioni sovraterritoriali e/o trasversali agli ambiti secondo le modalità definite dalla Giunta provinciale. Il progetto di rete consiste in un'azione progettuale da realizzare coinvolgendo più ambiti territoriali e quindi più Piani.

Con propria deliberazione n. 2048 del 18 dicembre 2016 la Giunta Provinciale è stato approvato il riparto del Fondo per le politiche giovanili per l'esercizio finanziario 2017 nel seguente modo:

- a) sostegno alla realizzazione di specifici progetti, presentati da comuni, comunità o tramite gli stessi da soggetti pubblici e privati purché senza scopo di lucro nonché contributi per la remunerazione dei referenti tecnico-organizzativi dei Piani giovani di zona;
- b) spese della Provincia Autonoma di Trento per finanziamento dei Piani giovani d'ambito nonché contributi per la remunerazione dei referenti tecnico-organizzativi dei medesimi Piani;

I progetti non prevedibili ed i progetti di rete che verranno presentati per l'anno 2017 si intendono rientranti nella lettera a) se presentati da Piani giovani di zona oppure nella lettera b) se presentati da Piani giovani d'ambito.

Si ritiene quindi di finanziare, per l'anno 2017, i progetti non prevedibili e i progetti di rete nell'ambito del sistema dei piani giovani di zona e d'ambito, secondo le modalità e i termini previsti nei documenti allegato 1) e allegato 2) al presente provvedimento quale parti integranti e sostanziali;

Le domande di finanziamento presentate per i progetti non prevedibili e di rete verranno finanziate compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Con nota prot. n. S010/2017/174880 di data 27 marzo 2017 del Servizio Pianificazione e controllo strategico e con nota prot. n. D317/2017/186425 di data 31 marzo 2017 del Dipartimento Affari Finanziari sono stati acquisiti i pareri previsti dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la deliberazione di Giunta provinciale 14 giugno 2013, n. 1161;
- visto l'articolo 13 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7 così come sostituito ed abrogato dall'art. 26 della L.P. 14 febbraio 2007, n. 5
- vista la L.P. 14 febbraio 2007, n. 5;
- vista la deliberazione n. 2048 del 18 novembre 2016;
- visti i pareri espressi ai sensi della deliberazione di Giunta Provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016;
- visto l'atto organizzativo dell'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili (APF) approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1485 di data 07/07/2011 modificata con le successive deliberazioni della Giunta provinciale, n. 609 di data 05/04/2013, n. 14 di data 17/01/2014, n. 606 di data 17/04/2014, n. 626 di data 28/04/2014, n. 623 di data 20/04/2015, n. 1685 di data 6/10/2015 e n. 2440 di data 29 dicembre 2016;
- visto l'art. 10 del Regolamento approvato con D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti";
- visti gli atti citati in premessa;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

d e l i b e r a

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato 1) recante "Criteri e modalità di finanziamento dei progetti non prevedibili per i piani giovani di zona e d'ambito – anno 2017", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato 2) recante "Criteri e modalità di finanziamento dei progetti di rete per i piani giovani di zona e d'ambito – anno 2017", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di rinviare a determinazione del Dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili l'approvazione:
 - a) dei progetti non prevedibili di cui al punto 1) e dei progetti di rete di cui al punto 2), la quantificazione e l'assegnazione del finanziamento, nonché l'impegno delle relative risorse finanziarie;

- b) l'approvazione della modulistica per la presentazione delle domande e la relativa rendicontazione;
- c) gli impegni di spesa puntuali conseguenti all'attivazione dei progetti non prevedibili e dei progetti di rete specificando che i progetti non prevedibili ed i progetti di rete presentati per l'anno 2017 si intendono rientranti nella lettera a) e nella lettera b) del riparto del Fondo per le politiche giovanili per l'esercizio finanziario 2017 approvato con deliberazione n. 2048 del 18 novembre 2016, come di seguito specificato:
- lettera a) se presentati da Piani giovani di zona comuni, comunità o tramite gli stessi da soggetti pubblici e privati purché senza scopo di lucro;
 - lettera b) se presentati da Piani giovani d'ambito.
- 4) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 11:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato 1

002 Allegato 2

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace

**CRITERI E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DEI PROGETTI NON PREVEDIBILI
PER I PIANI GIOVANI DI ZONA E D'AMBITO
ANNO 2017**

1 – DEFINIZIONE

Il Progetto non prevedibile consiste in un'azione progettuale non programmabile da parte del Tavolo del confronto e della proposta al momento della definizione del Piano Operativo Giovani (in sigla POG) dell'anno di riferimento e non rinviabile al POG dell'anno successivo.

Il carattere di "imprevedibilità" del suddetto progetto deve essere supportato dagli atti del Tavolo del confronto e della proposta.

2 – AMBITI DI ATTIVITÀ

Il Progetto non prevedibile deve rientrare in uno dei seguenti ambiti di attività:

1. la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività;
2. la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus;
3. attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, abitazione, socialità;
4. l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee unicamente attraverso scambi o iniziative, basati su progettualità reciproche;
5. laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi questioni del nostro tempo;
6. progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione;
7. percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione all'ambito delle tecnologie digitali;
8. dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all'età adulta e l'autonomia dei giovani dal lavoro alla casa, dall'affettività alla consapevolezza della propria identità sociale.

Riguardo a progetti che prevedono "esperienze di viaggio", rientrano negli ambiti di attività solo i "viaggi" preceduti da uno specifico percorso formativo e che possono riguardare, da una parte le visite formative a importanti istituzioni pubbliche nazionali ed europee, e dall'altra essere a corollario, quindi non rappresentare il fine, di un progetto con una visita sul campo per approfondire la specifica tematica. Le esperienze di viaggio devono essere seguite dalla restituzione al territorio del vissuto dei partecipanti.

3 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO E DOCUMENTI DA ALLEGARE

La domanda di finanziamento del Progetto non prevedibile, redatta in conformità alla modulistica (modulo NP_A0) approvata con determinazione dal Dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili (di seguito “struttura competente”) e disponibile sul sito internet istituzionale della Provincia, può essere presentata da parte dell’ente capofila alla struttura competente almeno 15 giorni prima dell’inizio della realizzazione delle attività previste.

Alla domanda deve essere allegata, pena la sua inammissibilità, la seguente documentazione:

- progetto non prevedibile, redatto in conformità alla modulistica (modulo NP_A1) approvata con determinazione del Dirigente della struttura competente e disponibile sul sito internet istituzionale della Provincia;
- copia del verbale, a firma del referente tecnico-organizzativo e del referente istituzionale dell’incontro del Tavolo del confronto e della proposta, di approvazione del Progetto non prevedibile.

La domanda, completa della predetta documentazione, può essere presentata:

- mediante P.I.Tre (obbligatorio per le Amministrazioni Pubbliche/Enti federati P.I.Tre.),
- posta elettronica certificata, all'indirizzo uff.giovanieserviziocivile@pec.provincia.tn.it o agenziafamiglia@pec.provincia.tn.it (obbligatorio per le Amministrazioni Pubbliche non federate Pi.Tre.),
- posta elettronica o posta elettronica certificata, all'indirizzo uff.giovanieserviziocivile@pec.provincia.tn.it o agenziafamiglia@pec.provincia.tn.it, (cittadini e soggetti privati),

nel rispetto di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1594 di data 2 agosto 2013;

- consegnata a mano alla struttura competente o presso gli sportelli periferici di assistenza e informazione al pubblico (soggetti diversi dalle Amministrazioni Pubbliche);
- inviata mediante raccomandata A.R. (con avviso di ricevimento) (soggetti diversi dalle Amministrazioni Pubbliche);
- a mezzo fax (soggetti diversi dalle Amministrazioni Pubbliche).

La domanda di finanziamento del Progetto non prevedibile presentata oltre il termine previsto è dichiarata irricevibile.

4 – TEMPI DI REALIZZAZIONE

Il Progetto non prevedibile deve essere attivato e ultimato nell’anno di riferimento.

Per comprovati ed oggettivi motivi indipendenti dalla volontà del soggetto responsabile del progetto e comunque non dipendenti da inerzia, il termine di ultimazione dell’azione progettuale può essere prorogato per una sola volta fino ad un massimo di 3 mesi, previa motivata domanda scritta, da presentare alla struttura competente da parte dell’ente capofila. Il Dirigente della struttura competente provvede, con propria determinazione, ad autorizzare la proroga entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Previa motivata domanda scritta, da presentare alla struttura competente da parte dell’ente capofila, possono essere autorizzate modifiche alle attività di progetto, a condizione che le modifiche proposte lascino inalterati le finalità e gli obiettivi dell’azione progettuale nonché il disavanzo del

progetto. Il Dirigente della struttura competente provvede, con propria determinazione, ad autorizzare le modifiche entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

5 – SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse tutte le spese ritenute ammissibili come sotto specificato e documentabili, sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di finanziamento del Progetto non prevedibile alla struttura competente.

Sono ammissibili solo le spese dirette necessarie alla realizzazione delle attività delle azioni progettuali, documentabili con giustificativi di spesa e di esborso, quali ad esempio:

- le spese per affitto spazi, noleggio beni, acquisto materiali usurabili, compensi e rimborsi spese, pubblicità e promozione, viaggi e spostamenti, vitto e alloggio dei partecipanti attivi, tasse, SIAE, IVA (qualora sia un costo per il soggetto responsabile del progetto);
- le valorizzazioni di attività di volontariato, nella misura massima del 10% della spesa ammessa della singola azione progettuale e comunque fino ad un importo massimo di Euro 500,00;
- le spese di gestione inerenti a organizzazione, coordinamento e personale nella misura massima complessiva per progetto del 30% del valore della singola azione progettuale, qualora la spesa sia supportata da giustificativi direttamente riconducibili alla spesa stessa ed espressamente riferibili e imputabili al progetto.

Non sono ammissibili le spese relative a:

- valorizzazioni di beni (es. mezzi – macchinari – sale);
- acquisti di beni durevoli;
- spese non chiaramente identificate (es. varie o imprevisti);
- interessi passivi;
- spese amministrative e fiscali.

6 – DETERMINAZIONE E CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO

La struttura competente esamina il Progetto non prevedibile e, qualora fossero necessarie delle modifiche o integrazioni, attiva un confronto con l'ente capofila.

Il Dirigente della struttura competente approva, con propria determinazione, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di finanziamento, il Progetto non prevedibile, stabilendo l'importo del finanziamento concesso nei limiti qui di seguito indicati:

- a) il valore del finanziamento provinciale richiesto non può superare il 10 per cento della spesa complessiva prevista del POG (Piano Operativo Giovani) annuale di riferimento e per un importo massimo di Euro 7.000,00;
- b) la percentuale di finanziamento provinciale è stabilita fino al 100% del disavanzo.

La quota restante deve essere messa a disposizione dal Tavolo, anche attraverso la partecipazione finanziaria di soggetti privati locali.

Il finanziamento provinciale concesso per il Progetto non prevedibile non è cumulabile con il finanziamento per un Progetto di rete promosso dallo stesso Tavolo e da realizzare nello stesso anno.

Il disavanzo su cui viene calcolato il finanziamento provinciale è dato dalla differenza fra il costo totale del progetto e la somma degli incassi da iscrizione o vendita ed i finanziamenti da enti – pubblici e privati – esterni al territorio del PGZ (es. Commissione europea, Regione).

$$\text{DISAVANZO} = \text{COSTO PROGETTO} - (\text{INCASSI DA ISCRIZIONE O VENDITA} + \text{ENTRATE DA ENTI ESTERNI AL TERRITORIO})$$

Del finanziamento concesso viene erogata, su richiesta, una percentuale del 50%, quale prima anticipazione, che viene corrisposta a seguito della concessione del finanziamento.

Il finanziamento concesso sul fondo delle politiche giovanili non è cumulabile con altri contributi finanziari, erogati dalla Provincia Autonoma di Trento o sue Agenzie, a favore della stessa iniziativa o dello stesso intervento.

7 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Il saldo del finanziamento provinciale è erogato, secondo le modalità previste dal D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, dietro presentazione alla struttura competente da parte dell'ente capofila, entro sei mesi dall'ultimazione delle attività di progetto, della domanda di liquidazione saldo, redatta in conformità alla modulistica (modulo NP_B0) approvata con determinazione dal Dirigente della struttura competente e disponibile sul sito internet istituzionale della Provincia.

Alla domanda di liquidazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) scheda di monitoraggio e rendicontazione del Progetto non prevedibile redatta in conformità alla modulistica (modulo NP_B1) approvata con determinazione dal Dirigente della struttura competente e disponibile sul sito internet istituzionale della Provincia;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 a firma del legale rappresentante del soggetto responsabile dell'azione progettuale per la valorizzazione dell'attività di volontariato;
- c) copia del provvedimento dell'organo competente dell'ente capofila che approva il rendiconto delle entrate accertate e delle spese impegnate contenente la descrizione dell'attività svolta rispetto a quella programmata.

La domanda, completa della predetta documentazione, può essere presentata:

- mediante P.I.Tre (obbligatorio per le Amministrazioni Pubbliche/Enti federati P.I.Tre.),
- posta elettronica certificata, all'indirizzo uff.giovanieserviziocivile@pec.provincia.tn.it o agenziafamiglia@pec.provincia.tn.it (obbligatorio per le Amministrazioni Pubbliche non federate Pi.Tre.),
- posta elettronica o posta elettronica certificata, all'indirizzo uff.giovanieserviziocivile@pec.provincia.tn.it o agenziafamiglia@pec.provincia.tn.it, (cittadini e soggetti privati),

nel rispetto di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1594 di data 2 agosto 2013;

- consegnata a mano alla struttura competente o presso gli sportelli periferici di assistenza e informazione al pubblico (soggetti diversi dalle Amministrazioni Pubbliche);
- inviata mediante raccomandata A.R. (con avviso di ricevimento) (soggetti diversi dalle Amministrazioni Pubbliche);
- a mezzo fax (soggetti diversi dalle Amministrazioni Pubbliche).

Previa motivata domanda da presentarsi prima della scadenza del termine, il Dirigente della struttura competente può prorogare, con propria determinazione, il termine per la rendicontazione per una sola volta fino ad un massimo di 3 mesi per particolari esigenze comunque non dipendenti dall'inerzia del beneficiario.

In sede di rendicontazione, sempre che rimangano inalterati i contenuti e gli obiettivi del Progetto non prevedibile, nonché la spesa totale ammessa, sono possibili compensazioni fra le diverse voci di

spesa nella misura massima del 20% del valore del progetto, qualora coerenti con il senso del progetto stesso.

Per quanto concerne la fissazione dei termini di rendicontazione, si rinvia alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007, ed in particolare all'allegato n. 2 della stessa. Di seguito si riportano, a titolo esemplificativo, le casistiche principali descritte nella sopraccitata deliberazione:

- nel caso in cui un Progetto non prevedibile venga realizzato parzialmente per comprovati ed oggettivi motivi indipendenti dalla volontà del soggetto responsabile dell'azione progettuale, ma la parte realizzata risulti funzionale agli obiettivi del progetto, sono ammessi a rendicontazione i costi sostenuti relativi alle attività di progetto realizzate;
- in sede di rendicontazione, nel caso di mancata realizzazione del Progetto non prevedibile, il Dirigente della struttura competente dispone, con propria determinazione, la decadenza del finanziamento concesso, e il recupero delle somme erogate in eccedenza, maggiorate degli interessi legali;
- in sede di rendicontazione, nel caso di realizzazione del Progetto non prevedibile, qualora il disavanzo effettivo complessivo risulti inferiore a quanto indicato nel preventivo, la struttura competente provvede a rideterminare l'importo del finanziamento in proporzione al disavanzo rendicontato, in modo da non generare avanzo.

Nel caso in cui il finanziamento così rideterminato risulti inferiore all'anticipazione corrisposta a seguito della concessione del finanziamento, il Dirigente della struttura competente dispone, con propria determinazione, il recupero delle somme eventualmente erogate in eccedenza, maggiorate degli interessi legali.

- nei casi in cui il progetto non venga realizzato entro il termine di ultimazione dell'azione progettuale, eventualmente prorogato, o la documentazione per la rendicontazione sia presentata oltre il termine fissato, eventualmente prorogato, il Dirigente della struttura competente dispone, con propria determinazione, la rideterminazione del finanziamento concesso e il recupero delle somme eventualmente erogate in eccedenza, maggiorate degli interessi legali.

Per quanto non espressamente previsto nel presente paragrafo si rinvia a quanto disposto dalla sopraccitata deliberazione di Giunta provinciale n. 1980/2007 - allegato 2.

**CRITERI E MODALITA' DI FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI RETE
PER I PIANI GIOVANI DI ZONA E D'AMBITO
ANNO 2017**

1 – DEFINIZIONE

Il Progetto di rete consiste in un'azione progettuale da realizzare nel sistema dei piani giovani di zona e d'ambito in maniera sovraterritoriale e/o trasversale agli ambiti.

La rete deve comprendere più Piani giovani di zona – che non facciano riferimento allo stesso Comune- e/o Piani giovani d'ambito.

Il Progetto di rete non può consistere in, né sviluppare, uno dei progetti presentanti nei POG dell'anno di riferimento dai Piani giovani aderenti alla rete.

2 – AMBITI DI ATTIVITÀ

Il Progetto di rete deve rientrare in uno dei seguenti ambiti di attività:

1. la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività;
2. la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus;
3. attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, abitazione, socialità;
4. l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee unicamente attraverso scambi o iniziative, basati su progettualità reciproche;
5. laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi questioni del nostro tempo;
6. progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione;
7. percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione all'ambito delle tecnologie digitali;
8. dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all'età adulta e l'autonomia dei giovani dal lavoro alla casa, dall'affettività alla consapevolezza della propria identità sociale.

Riguardo a progetti che prevedono "esperienze di viaggio", rientrano negli ambiti di attività solo i "viaggi" preceduti da uno specifico percorso formativo e che possono riguardare, da una parte le visite formative a importanti istituzioni pubbliche nazionali ed europee, e dall'altra essere a corollario, quindi non rappresentare il fine, di un progetto con una visita sul campo per approfondire la specifica tematica. Le esperienze di viaggio devono essere seguite dalla restituzione al territorio del vissuto dei partecipanti.

3 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO E DOCUMENTI DA ALLEGARE

La domanda di finanziamento del Progetto di rete, redatta in conformità alla modulistica (modulo W_A0) approvata con determinazione dal Dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili (di seguito “struttura competente”) e disponibile sul sito internet istituzionale della Provincia, può essere presentata da parte dell’ente capofila del Piano responsabile del progetto, secondo l’individuazione dei Piani aderenti alla rete stessa, alla struttura competente almeno 20 giorni prima dell’inizio della realizzazione delle attività previste. I Piani giovani di zona possono delegare la responsabilità gestionale del Progetto di rete alla Comunità di riferimento purché tutti i Piani di zona aderenti alla rete rientrino nel territorio della Comunità stessa.

Alla domanda deve essere allegata, pena la sua inammissibilità, la seguente documentazione:

- a) Progetto di rete, redatto in conformità alla modulistica (modulo W_A1) approvata con determinazione del Dirigente della struttura competente e disponibile sul sito internet istituzionale della Provincia;
- b) copia dei verbali degli incontri dei Tavoli del confronto e della proposta dei piani giovani aderenti alla rete relativi all’approvazione del Progetto di rete.

La domanda, completa della predetta documentazione, può essere presentata:

- mediante P.I.Tre (obbligatorio per le Amministrazioni Pubbliche/Enti federati P.I.Tre.),
- posta elettronica certificata, all'indirizzo uff.giovanieserviziocivile@pec.provincia.tn.it o agenziafamiglia@pec.provincia.tn.it (obbligatorio per le Amministrazioni Pubbliche non federate Pi.Tre.),
- posta elettronica o posta elettronica certificata, all'indirizzo uff.giovanieserviziocivile@pec.provincia.tn.it o agenziafamiglia@pec.provincia.tn.it, (cittadini e soggetti privati),

nel rispetto di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1594 di data 2 agosto 2013;

- consegnata a mano alla struttura competente o presso gli sportelli periferici di assistenza e informazione al pubblico (soggetti diversi dalle Amministrazioni Pubbliche);
- inviata mediante raccomandata A.R. (con avviso di ricevimento) (soggetti diversi dalle Amministrazioni Pubbliche);
- a mezzo fax (soggetti diversi dalle Amministrazioni Pubbliche).

La domanda di finanziamento del Progetto di rete presentata oltre il termine previsto è dichiarata irricevibile.

4 – TEMPI DI REALIZZAZIONE

Il Progetto di rete deve essere attivato e ultimato nell’anno di riferimento.

Per comprovati ed oggettivi motivi indipendenti dalla volontà del soggetto responsabile del progetto e comunque non dipendenti da inerzia, il termine di ultimazione dell’azione progettuale può essere prorogato per una sola volta fino ad un massimo di 3 mesi, previa motivata domanda scritta, da presentare alla struttura competente da parte dell’ente capofila. Il Dirigente della struttura competente provvede, con propria determinazione, ad autorizzare la proroga entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Previa motivata domanda scritta, da presentare alla struttura competente da parte dell'ente capofila, possono essere autorizzate modifiche alle attività di progetto, a condizione che le modifiche proposte lascino inalterati le finalità e gli obiettivi dell'azione progettuale nonché il disavanzo del progetto. Il Dirigente della struttura competente provvede, con propria determinazione, ad autorizzare le modifiche entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

5 – SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse tutte le spese ritenute ammissibili come sotto specificato e documentabili, sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di finanziamento del Progetto di rete alla struttura competente.

Sono ammissibili solo le spese dirette necessarie alla realizzazione delle attività delle azioni progettuali, documentabili con giustificativi di spesa e di esborso, quali ad esempio:

- le spese per affitto spazi, noleggio beni, acquisto materiali usurabili, compensi e rimborsi spese, pubblicità e promozione, viaggi e spostamenti, vitto e alloggio dei partecipanti attivi, tasse, SIAE, IVA (qualora sia un costo per il soggetto responsabile del progetto);
- le valorizzazioni di attività di volontariato, nella misura massima del 10% della spesa ammessa della singola azione progettuale e comunque fino ad un importo massimo di Euro 500,00;
- le spese di gestione inerenti a organizzazione, coordinamento e personale nella misura massima complessiva per progetto del 30% del valore della singola azione progettuale, qualora la spesa sia supportata da giustificativi direttamente riconducibili alla spesa stessa ed espressamente riferibili e imputabili al progetto.

Non sono ammissibili le spese relative a:

- valorizzazioni di beni (es. mezzi – macchinari – sale);
- acquisti di beni durevoli;
- spese non chiaramente identificate (es. varie o imprevisti);
- interessi passivi;
- spese amministrative e fiscali.

6 – DETERMINAZIONE E CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO

La struttura competente esamina il Progetto di rete e, qualora fossero necessarie delle modifiche o integrazioni, attiva un confronto con l'ente capofila.

Il Dirigente della struttura competente approva, con propria determinazione, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di finanziamento, il Progetto di rete, stabilendo l'importo del finanziamento concesso nei limiti qui di seguito indicati:

- la percentuale di finanziamento provinciale è stabilita fino all'80% del disavanzo evidenziato, e comunque l'ammontare del finanziamento non può superare l'importo di Euro 25.000,00 nel caso di Progetti di rete fino a 3 (tre) PGZ e/o PGA e l'importo di Euro 30.000,00 nel caso di Progetti di rete di più di 3 (tre) PGZ e/o PGA.

La quota restante deve essere messa a disposizione dai Tavoli, anche attraverso la partecipazione finanziaria di soggetti privati locali.

Il finanziamento provinciale concesso per il Progetto di rete non è cumulabile con il finanziamento per un Progetto non prevedibile promosso dallo stesso Tavolo e da realizzare nello stesso anno.

Il disavanzo su cui viene calcolato il finanziamento provinciale è dato dalla differenza fra il costo totale del progetto e la somma degli incassi da iscrizione o vendita ed i finanziamenti da enti – pubblici e privati – esterni al territorio del PGZ (es. Commissione europea, Regione).

DISAVANZO = COSTO PROGETTO – (INCASSI DA ISCRIZIONE O VENDITA + ENTRATE DA ENTI ESTERNI AL TERRITORIO)

Del finanziamento concesso viene erogata, su richiesta, una percentuale del 50%, quale prima anticipazione, che viene corrisposta a seguito della concessione del finanziamento.

Il finanziamento concesso sul fondo delle politiche giovanili non è cumulabile con altri contributi finanziari, erogati dalla Provincia Autonoma di Trento o sue Agenzie, a favore della stessa iniziativa o dello stesso intervento.

7 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Il saldo del finanziamento provinciale è erogato, secondo le modalità previste dal D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, dietro presentazione alla struttura competente da parte dell'ente capofila del Piano responsabile del progetto ovvero dalla Comunità delegata, entro sei mesi dall'ultimazione delle attività di progetto, della domanda di liquidazione saldo, redatta in conformità alla modulistica (modulo W_B0) approvata con determinazione dal Dirigente della struttura competente e disponibile sul sito internet istituzionale della Provincia.

Alla domanda di liquidazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) scheda di monitoraggio e rendicontazione del Progetto di rete redatta in conformità alla modulistica (modulo W_B1) approvata con determinazione dal Dirigente della struttura competente e disponibile sul sito internet istituzionale della Provincia;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 a firma del legale rappresentante del soggetto responsabile dell'azione progettuale per la valorizzazione dell'attività di volontariato;
- c) copia del provvedimento dell'organo competente dell'ente capofila del Piano o della Comunità delegata che approva il rendiconto delle entrate accertate e delle spese impegnate contenente la descrizione dell'attività svolta rispetto a quella programmata.

La domanda, completa della predetta documentazione, può essere presentata:

- mediante P.I.Tre (obbligatorio per le Amministrazioni Pubbliche/Enti federati P.I.Tre.),
- posta elettronica certificata, all'indirizzo uff.giovanieserviziocivile@pec.provincia.tn.it o agenziafamiglia@pec.provincia.tn.it (obbligatorio per le Amministrazioni Pubbliche non federate Pi.Tre.),
- posta elettronica o posta elettronica certificata, all'indirizzo uff.giovanieserviziocivile@pec.provincia.tn.it o agenziafamiglia@pec.provincia.tn.it, (cittadini e soggetti privati),

nel rispetto di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1594 di data 2 agosto 2013;

- consegnata a mano alla struttura competente o presso gli sportelli periferici di assistenza e informazione al pubblico (soggetti diversi dalle Amministrazioni Pubbliche);
- inviata mediante raccomandata A.R. (con avviso di ricevimento) (soggetti diversi dalle Amministrazioni Pubbliche);
- a mezzo fax (soggetti diversi dalle Amministrazioni Pubbliche).

Previa motivata domanda da presentarsi prima della scadenza del termine, il Dirigente della struttura competente può prorogare, con propria determinazione, il termine per la rendicontazione per una sola volta fino ad un massimo di 3 mesi per particolari esigenze comunque non dipendenti dall'inerzia del beneficiario.

In sede di rendicontazione, sempre che rimangano inalterati i contenuti e gli obiettivi del Progetto di rete, nonché la spesa totale ammessa, sono possibili compensazioni fra le diverse voci di spesa nella misura massima del 20% del valore del progetto, qualora coerenti con il senso del progetto stesso.

Per quanto concerne la fissazione dei termini di rendicontazione, si rinvia alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007, ed in particolare all'allegato n. 2 della stessa. Di seguito si riportano, a titolo esemplificativo, le casistiche principali descritte nella sopraccitata deliberazione:

- nel caso in cui un Progetto di rete venga realizzato parzialmente per comprovati ed oggettivi motivi indipendenti dalla volontà del soggetto responsabile dell'azione progettuale, ma la parte realizzata risulti funzionale agli obiettivi del progetto, sono ammessi a rendicontazione i costi sostenuti relativi alle attività di progetto realizzate.
- in sede di rendicontazione, nel caso di mancata realizzazione del Progetto di rete, il Dirigente della struttura competente dispone, con propria determinazione, la decadenza del finanziamento concesso, e il recupero delle somme erogate in eccedenza, maggiorate degli interessi legali.
- in sede di rendicontazione, nel caso di realizzazione del Progetto di rete, qualora il disavanzo effettivo complessivo risulti inferiore a quanto indicato nel preventivo, la struttura competente provvede a rideterminare l'importo del finanziamento in proporzione al disavanzo rendicontato, in modo da non generare avanzo.

Nel caso in cui il finanziamento così rideterminato risulti inferiore all'anticipazione corrisposta a seguito della concessione del finanziamento, il Dirigente della struttura competente dispone, con propria determinazione, il recupero delle somme eventualmente erogate in eccedenza, maggiorate degli interessi legali.

- nei casi in cui il progetto non venga realizzato entro il termine di ultimazione dell'azione progettuale, eventualmente prorogato, o la documentazione per la rendicontazione sia presentata oltre il termine fissato, eventualmente prorogato, il Dirigente della struttura competente dispone, con propria determinazione, la rideterminazione del finanziamento concesso e il recupero delle somme eventualmente erogate in eccedenza, maggiorate degli interessi legali.

Per quanto non espressamente previsto nel presente paragrafo si rinvia a quanto disposto dalla sopraccitata deliberazione di Giunta provinciale n. 1980/2007 - allegato 2.